



AIFM – AIREPSA – AIRP - ANPEQ - CIIP

Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno dall'entrata in vigore. Novità e criticità.

Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi

Nicola De Rosa – Ispettorato Territoriale del Lavoro MI-LO

Milano - Clinica del Lavoro – 22 ottobre 2021



AIFM – AIRP – CIIP – AIRESPSA - AIRP

Definizione di lavoratore

D.Lgs.101/2020 – art. 107- D.Lgs 81/08 art.2

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, *con o senza retribuzione*, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione... omississ... Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; ...omississ... il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere ...omississ...

D.Lgs.230/1995 art. 60

Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 59 per lavoratore subordinato si intende ogni persona che presti il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti a servizi domestici e familiari, con rapporti di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e universitari, e i partecipanti ai corsi di formazione professionale, nonché coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestino presso terzi la propria opera professionale.



AIFM – AIRP – CIIP – AIREPSA - AIRP

Definizione di lavoratore

ESTRATTO DELLA CIRCOLARE N. 5 DEL 08/01/2001 M.L.P.S.

... omissis.....

Protezione Sanitaria dei Lavoratori

Per quanto attiene al capo VIII, che interessa più strettamente il Ministero del Lavoro, le modifiche apportate riguardano sostanzialmente norme contenute nella direttiva 96/29. In particolare si evidenziano quelle relative ai seguenti articoli:

- Art. 64 che prevede l'inclusione tra i lavoratori tutelati dei lavoratori autonomi anche quando lavorano presso strutture proprie. A tale proposito, si fa rilevare che coloro che svolgono un'attività senza impieghi di propri mezzi organizzati, a favore di un soggetto nel quadro di un rapporto continuativo con retribuzione periodica prestabilita (cosiddetti lavoratori parasubordinati) non rientrano tra i lavoratori autonomi bensì tra gli equiparati ai lavoratori subordinati di cui all'art.60. A sostegno di questa tesi va citato il recente D.Lgs 38/2000 che ha esteso l'obbligo di assicurazione obbligatoria all'INAIL di tali lavoratori, assimilandoli quindi ai lavoratori dipendenti.



AIFM – AIRP – CIIP – AIRESPSA - AIRP

Lavoratore esterno

D.Lgs.230/1995 - definizioni

datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attività sia la sola a determinare la costituzione di una o più zone controllate presso le installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le disposizioni generali del presente decreto.

lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere gestiti da terzi in qualità sia di dipendente, anche con contratto a termine, di una impresa esterna, sia di lavoratore autonomo, sia di apprendista o studente;

D.Lgs.101/2020 – definizioni

«lavoratore esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone.

«lavoratore esposto»: qualunque lavoratore, anche autonomo, che è sottoposto a un'esposizione sul lavoro derivante da pratiche contemplate dal presente decreto e che può ricevere dosi superiori a uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l'esposizione degli individui della popolazione.

AIFM – AIRP – CIIP – AIRESPSA - AIRP

Lavoratori esterni

Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni
art. 112 D.Lgs 101/20

Obblighi degli esercenti zone controllate che si avvalgono di lavoratori esterni
art.113 D.Lgs 101/20

Accordi tra le parti e cooperazione

Individua le misure da adottare per la tutela dei lavoratori e gli obblighi in capo al datore di lavoro

Accerta e assicura la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione
Risponde degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona classificata e di prestazione richiesta



Consulta Interassociativa
Italiana per la Prevenzione



AIFM – AIRP – CIIP – AIREPSA - AIRP

Lavoratore autonomo

Lavoratore autonomo: colui che, a fronte di un corrispettivo, si obbliga nei confronti di un committente a svolgere un'opera o a prestare un servizio con lavoro e mezzi prevalentemente propri e senza vincolo di subordinazione.



AIFM – AIRP – CIIP – AIREPSA - AIRP

Lavoratore autonomo

D.Lgs.230/1995 – art. 64

I lavoratori autonomi che svolgono attività che comportano la classificazione come lavoratori esposti sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 63 e 67 gli esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta .

D.Lgs.101/2020 – art.114

I lavoratori autonomi che svolgono attività soggette alle disposizioni del presente decreto sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 113 e 117, gli esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta.



AIFM – AIRP – CIIP – AIREPSA - AIRP

Lavoratore autonomo

Acquisisce relazione ER

Definisce i vincoli di dose

Trasmette le dosi a MLPS

Definisce i vincoli di dose

Obblighi del lavoratore autonomo
art. 114 D.Lgs 101/20

Se ER adempie personalmente

Rispetto limiti di dose

Istituisce libretto pers. R.P.

Registrazione dosi su libretto e schede



AIFM – AIRP – CIIP – AIRESPSA - AIRP

Altre attività presso terzi

D.Lgs.230/1995 – art. 65

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 62, 63 e 67, il datore di lavoro per conto del quale lavoratori subordinati o ad essi equiparati prestano la propria opera presso uno o più impianti, stabilimenti, laboratori o sedi gestiti da terzi, ove vengono svolte attività disciplinate dal presente decreto tali da comportare per i lavoratori anzidetti la classificazione di lavoratori esposti, è tenuto ad assicurare la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del presente capo ed alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in relazione all'entità complessiva del rischio.

2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti le azioni necessarie affinché venga comunque assicurato il rispetto di quanto disposto al comma 1, anche ai fini del coordinamento delle misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi, derivanti dalle disposizioni del presente capo, per gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e dell'intervento che i lavoratori sono chiamati a compiere.

D.Lgs.101/2020 – art.115

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 112, 113 e 117, il datore di lavoro, per conto del quale i lavoratori svolgono a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite da terzi esercenti, è tenuto ad assicurare agli stessi la tutela dei rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del presente Titolo e alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in relazione all'entità complessiva del rischio.



AIFM – AIRP – CIIP – AIREPSA - AIRP

Altre attività presso terzi

D.Lgs.230/1995 – art. 65

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 62, 63 e 67, il datore di lavoro per conto del quale lavoratori subordinati o ad essi equiparati prestano la propria opera presso uno o più impianti, stabilimenti, laboratori o sedi gestiti da terzi, ove vengono svolte attività disciplinate dal presente decreto tali da comportare per i lavoratori anzidetti la classificazione di lavoratori esposti, è tenuto ad assicurare la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del presente capo ed alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in relazione all'entità complessiva del rischio.

2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti le azioni necessarie affinché venga comunque assicurato il rispetto di quanto disposto al comma 1, anche ai fini del coordinamento delle misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi, derivanti dalle disposizioni del presente capo, per gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e dell'intervento che i lavoratori sono chiamati a compiere.

D.Lgs.101/2020 – art.115

2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti le azioni necessarie affinché venga comunque assicurato il rispetto di quanto disposto al comma 1, anche ai fini del coordinamento delle misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi, derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, per gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e dell'intervento che i lavoratori sono chiamati a compiere.



AIFM – AIRP – CIIP – AIRESPSA - AIRP

Altre attività presso terzi

D.Lgs.230/1995 – art. 65

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 62, 63 e 67, il datore di lavoro per conto del quale lavoratori subordinati o ad essi equiparati prestano la propria opera presso uno o più impianti, stabilimenti, laboratori o sedi gestiti da terzi, ove vengono svolte attività disciplinate dal presente decreto tali da comportare per i lavoratori anzidetti la classificazione di lavoratori esposti, è tenuto ad assicurare la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del presente capo ed alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in relazione all'entità complessiva del rischio.

2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti le azioni necessarie affinché venga comunque assicurato il rispetto di quanto disposto al comma 1, anche ai fini del coordinamento delle misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi, derivanti dalle disposizioni del presente capo, per gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e dell'intervento che i lavoratori sono chiamati a compiere.

D.Lgs.101/2020 – art.115

3. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono attività alle quali **non** si applicano le disposizioni del presente decreto e che si avvalgono di lavoratori esterni o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del presente decreto adottano, coordinandosi con il datore di lavoro dei lavoratori esterni o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del presente Titolo e alle relative disposizioni attuative.



AIFM – AIRP – CIIP – AIRESPSA - AIRP

Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi con particolari compiti

D.Lgs.101/2020 – art.117

1. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono le attività indicate nell'articolo 2 e i preposti che vi sovrintendono, rendono edotti i lavoratori autonomi e, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito aziendale attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui sono chiamati a prestare la loro opera. I medesimi soggetti forniscono ai predetti lavoratori i necessari mezzi di protezione e si assicurano dell'impiego di tali mezzi.

2. È vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad attività che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi ai sensi dell'articolo 146.

D.Lgs.230/1995 – art. 67

1. I datori di lavoro e i dirigenti che esercitano e dirigono le attività indicate nell'articolo 59 ed i preposti che vi sovrintendono, devono rendere edotti, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori autonomi e quelli dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito aziendale attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui siano chiamati a prestare la loro opera. Essi devono inoltre fornire ai predetti lavoratori i necessari mezzi di protezione ed assicurarsi dell'impiego di tali mezzi.

2. È vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad attività che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi ai sensi dell'articolo 96.



AIFM – AIRP – CIIP – AIREPSA - AIRP

Molteplicità di datori di lavoro

D.Lgs.230/1995 – art. 66

Nel caso di lavoratori quali svolgono per più datori di lavoro attività che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun datore di lavoro è tenuto a richiedere agli altri datori di lavoro ed ai lavoratori, e a fornire quando richiesto, le informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme del presente capo e, in particolare, dei limiti di dose.

D.Lgs.101/2020 – art.116

1. Nel caso di lavoratori i quali svolgono per più datori di lavoro attività che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun datore di lavoro è tenuto a richiedere agli altri datori di lavoro e ai lavoratori, e a fornire quando richiesto, le informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme del presente Titolo e, in particolare, dei limiti di dose.



AIFM – AIRP – CIIP – AIREPSA - AIRP

Schema lavoratori

LAVORATORE	TIPOLOGIA ATTIVITA'	ARTICOLI DEL D.LGS 101/20 APPLICABILI
Lavoratore di cui all'art. 2 del D.Lgs 81/08, subordinato o equiparato (soci di coop, tirocinanti, allievi, volontari, etc)	Attività svolta per conto del datore di lavoro esercente zone classificate	Art. 107, Art. 109, Art. 110, Art. 111
Lavoratore autonomo	Attività conto proprio esercente zone classificate	Art. 114
Lavoratore di cui all'art. 2 del D.Lgs 81/08, subordinato o equiparato (soci di coop, tirocinanti, allievi, volontari, etc)	Attività svolta presso una o più struttura esercente zone controllate	Se esposto art. 112 e art. 113. Se non esposto art. 115
Lavoratore autonomo, cococo, prestazione occasionale	Attività svolta presso altro struttura esercente zone controllate	Se esposto art. 113 e art. 114. Se non esposto art. 114
Lavoratore di cui all'art. 2 del D.Lgs 81/08, subordinato o equiparato (soci di coop, tirocinanti, allievi, volontari, etc) Lavoratore autonomo, cococo, prestazione occasionale	Attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti	Art. 117
Lavoratore di cui all'art. 2 del D.Lgs 81/08, subordinato o equiparato (soci di coop, tirocinanti, allievi, volontari, etc)	Attività presso più datori di lavoro	Art. 116



AIFM – AIRP – CIIP – AIREPSA - AIRP

Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno dall'entrata in vigore. Novità e criticità.

Grazie per l'attenzione

Nicola De Rosa

Le considerazioni esposte nei testi sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione Pubblica di appartenenza.

Milano - Clinica del Lavoro – 22 ottobre 2021